



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PALMI

N° 95/14 R.G.
N° 928/14 Sent.
N° 1862/14 CRON.
N° Reg.

Il Giudice di Pace di Palmi, nella persona dell'avv. Bruno Arena, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° 95/2014 R.G. a.c. promossa

da:

[REDACTED] rappresentato e difeso dall' [REDACTED]

attore

Contro

[REDACTED] in persona del suo legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dall' [REDACTED]

convenuta

avente ad oggetto : azione risarcitoria - ritardo da trasporto aereo

CONCLUSIONI delle parti:

Parte attrice: " Piaccia all' Ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis reiectis: 1) ritenere e dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità della compagnia aerea [REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore, in ordine ai fatti sopra descritti; 2) per l'effetto, condannare la compagnia convenuta, al pagamento della somma di € 4.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Di cui , € 675,00 quali compensazione pecuniarie e spese per noleggio taxi, e la restante somma quale risarcimento per tutti i disagi patiti dal Ritrovato a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali ovvero nella maggiore o nella minor somma che l' Ill.mo Giudice di Pace adito voglia quantificare in via equitativa; 3) condannare la società convenuta, al pagamento delle spese , diritti ed onorari del presente giudizio con distrazione a favore del procuratore costituito"

Parte convenuta: "Voglia l' On.le Giudicante adito, contrariis reiectis: - pronunciare il rigetto di tutte le avverse domande, anche istruttorie, poiché improponibili, inammissibili, infondate in fatto ed in diritto, e comunque sfornite dell' idoneo corredo probatorio, pure in via di offerta, a fronte dei motivi gradatamente esposti nella narrativa del presente atto , o per quelli diversi ed ulteriori che verranno ritenute di giustizia, e, subordinatamente, ridurre il quantum delle avverse pretese , anche a fronte delle motivazioni esposte nel presente atto; in ogni caso, sancire l' inammissibilità e/o irrisarcibilità dei presunti danni di natura non patrimoniale, per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto . Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio."

E VICENDE PROCESSUALI FATTO

Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, nr. 4, c.p.c., la domanda giudiziale proposta da parte attrice è da ritenersi fondata nei limiti di cui appresso.

Dall'esame dei documenti allegati risulta chiaro che la parte attrice ha acquistato quattro voli con unico biglietto aereo n° [REDACTED]; più specificatamente:

- 1) per la tratta Reggio Calabria – Roma , volo [REDACTED] del 11.02.2013 delle ore 6:50;
- 2) per la tratta Roma Fiumicino - Venezia , volo [REDACTED] del 11.02.2013 delle ore 9,20;
- 3) per la tratta Venezia – Roma Fiumicino, volo [REDACTED] del 12.02.2013 delle ore 15,05,;
- 4) per la tratta Roma Fiumicino – Reggio Cal. [REDACTED] del 12.02.2013 delle ore 17,15.

Le doglianze mosse da parte attrice sono attinenti sia al volo [REDACTED] del 11.02.2013 delle ore 9,20, giunto - a suo stesso dire - a destinazione (Venezia) con un ora e dieci minuti di ritardo sull'orario previsto ; nonché, sul volo, con ritardata partenza, [REDACTED] del 12.02.2013 delle ore 15,05 , giunto a destinazione (Roma Fiumicino) con un'ora di ritardo.

Le circostanze di fatto attinenti gli orari di partenza e di arrivo non sono state dimostrate da parte attrice né parte convenuta ha sollevato eccezioni.

Sotto il profilo del diritto va osservato che la materia in tema di ritardato arrivo e/o partenza del volo aereo è regolata con norme del diritto Comunitario Europeo ed in particolare dalla Regolamento Comunitario 261/05; infatti , in caso di ritardata partenza prevede, esclusivamente uno specifico diritto in capo al passeggero ad ottenere da parte della compagnia aerea una congrua assistenza ed informativa in relazione alla durata ed alle condizioni di attesa.

La compagnia aerea dunque, durante l'attesa, dovrà fornire obbligatoriamente al passeggero ogni orma di assistenza (es.: pasti e bevande, sistemazione in albergo, possibilità di telefonare od inviare dei fax ed ovviamente il trasporto al luogo di sistemazione)

Non bisogna infatti confondere la compensazione pecuniaria prevista nel Reg. (CE) 261/05 esclusivamente nei casi di negato imbarco e cancellazione del volo, con il risarcimento del danno previsto anche in caso di ritardo aereo, ma esclusivamente da parte della Convenzione di Montreal.

Diversamente, la Convenzione di Montreal del 1999, recepita in Italia dal REGOLAMENTO (CE) N. 889/2002 (che modifica il regolamento (CE) n.2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti) prevede, anche in caso di tempestiva assistenza durante l'attesa, il diritto del passeggero ad ottenere dalla compagnia aerea il risarcimento dei conseguenti danni subiti (es. la perdita di coincidenza con altro volo, acquisto di un biglietto alternativo, perdita di giorni di vacanza) fino all'importo massimo di 4.150 DSP, corrispondenti a circa 4.831 Euro, TUTTAVIA con l'obbligo di circostanziare e documentare il danno subito.

Dato che il Reg.Ce 261/04 non prevedeva espressamente tutela risarcitoria per i casi di ritardo, la Corte di Giustizia Europea è intervenuta specificando che per i ritardi superiori alle tre ore il passeggero ha diritto a richiedere le medesime tutele compensative e risarcitorie previste per i casi di cancellazione.

A tal riguardo si richiama per farne parte motiva delle presente decisione la sentenza della Corte di Giustizia UE , sez. Grande, sentenza 23.10.2012 n° C-581/10.



Nel caso *de quo* non risultano provate le fattispecie di fatto previste dalle richiamate normative europee che avrebbero potuto portare al riconoscimento, a favore della parte attrice, di un indennizzo né al risarcimento dei danni denunciati (mancata conclusione di contratto per ritardato arrivo a Reggio Calabria o spese relativi all'utilizzo di servizio taxi)

Infatti, parte attrice ha omesso di dare prova documentale o altra prova idonea a dimostrare l'effettivo arrivo (in ritardo) del volo [redacted] del 11.02.2013 delle ore 9,20 e ciò anche in ragione del fatto che, secondo una più recente sentenza della Corte di Giustizia Europea, il momento che segna l'arrivo effettivo del velivolo non è l'attimo in cui le ruote toccano la pista, ma quello in cui si apre il primo portellone.

In sintesi si può affermare che parte attrice non ha dimostrato che le partenze e/o negli arrivi, abbiano superato le due ore. Termine minimo per il riconoscimento di un indennizzo monetario.

Con riferimento poi al mancato imbarco sul volo Roma Fiumicino – Reggio Cal. [redacted] del 12.02.2013 delle ore 17,15, parte attrice non specifica con la dovuta chiarezza i motivi. Sul punto, parte attrice ha sostenuto di aver raggiunto, provenendo da Venezia, l'aerostazione di Roma Fiumicino alle 17:00 (15 minuti disponibili a portarsi al cancello d'imbarco per Reggio Calabria). Tempo ritenuto congruo per il transito in area aeroportuale su voli nazionali.

Per le motivazioni sopra esposte, le domande giudiziarie proposte dal sig. [redacted] contro [redacted] si ritengono inammissibili in quanto non provate.

Le spese, in ragione della peculiarità dei fatti esposti e per le recenti statuizioni adottate della Corte di Giustizia UE, intervenute anche nel corso del giudizio, portano questo giudice a ritenere di giustizia la loro integrale compensazione.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Palmi, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dal sig. [redacted] contro [redacted], ogni altra eccezione, istanza e difesa respinta, così decide:

Rigetta le domande proposte da [redacted] contro [redacted] ritenendole, per le motivazioni di cui alla parte espositiva della sentenza, inammissibile e non provate.

Compensa per intero le spese di lite.

Così deciso in Palmi il 27 ottobre 2014

Il Giudice di Pace

[Handwritten signature]

Ufficio del Giudice di Pace di Palmi Via Dante n. 42
Sentenza depositata in Cancelleria e resa pubblica il
27 OTT 2014
Dott. Agente GUGLIELMO DIRETTORE AMMINISTRATIVO